

Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

PROTOCOLLO**SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 C, PARAGRAFO 4, DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 205, PARAGRAFO 2 DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
TRA IL 1° NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO,
E DAL 1° APRILE 2017, DALL'ALTRO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1° aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO**SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,